

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 132 a iniziativa della Giunta regionale concernente

PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 (INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE)

Signori Consiglieri,

con l.r. 14/2021 (Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22) la Regione ha fornito una definizione di rigenerazione urbana uniforme per tutto il territorio regionale, introducendo altresì, nell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), il comma 8 ter volto a ricondurre gli interventi di demolizione e ricostruzione definiti dal medesimo articolo, necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica, sull'accessibilità, nonché necessari per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, alla categoria di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001. La ricordata modifica, in combinato disposto con la l.r. 19/2020 che ha previsto la proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2009, ha rappresentato un'importante volano di ripresa socio-economica nel periodo pandemico non potendo, tuttavia, presumibilmente espletare nella maniera più compiuta i suoi effetti, in considerazione delle note difficoltà legate, tra altro, all'approvvigionamento di materiali costruttivi nonché all'evasione delle pratiche edilizie da parte degli enti locali notoriamente in forte carenza di personale. Ad oggi questa fondamentale opportunità di incentivare gli interventi al recupero del patrimonio edilizio vigente nonché la sua sostituzione mediante l'introduzione di moderni standard costruttivi ingegneristici ed architettonici concepiti nel rispetto dei caratteri identitari della Regione Marche potrebbe essere preclusa per il territorio marchigiano a causa del decorso del termine previsto all'indicato articolo 9, comma 2, ovvero il 31 dicembre 2022, per la presentazione delle domande volte alla realizzazione degli interventi di cui si discute. Per tale motivo, la presente proposta vuole consentire che questa fondamentale spinta economica possa continuare ad espletare i propri effetti anche nel periodo post pandemico che caratterizza il momento odierno, nel rispetto delle finalità della rigenerazione e del miglioramento architettonico delle nostre città, nell'attesa che venga approvata una legge di riordino della normativa in materia di governo del territorio ad oggi in fase di definizione presso il Settore Urbanistica Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica. Ciò premesso, la presente proposta è volta a prorogare il termine

sopraindicato al 31 dicembre 2024.

Si chiede inoltre, in considerazione dell'imminenza della scadenza del termine ad oggi indicato al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009, la dichiarazione d'urgenza di cui all'articolo 88 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche, affinché la proposta di cui al punto 1 sia approvata entro il 31 dicembre 2022.

La proposta in questione si compone di due articoli, l'articolo 1 volto a modificare l'articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2009, introducendo una proroga del termine in questo contenuto ovvero al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2024" e dall'articolo 2 che prevede l'invarianza finanziaria in quanto la proposta di legge ha carattere ordinamentale e dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Art. 1

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2024".

L'articolo ha natura ordinamentale.

Art.2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la dichiarazione di invarianza finanziaria.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.